

proposta di legge n. 122

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 20 luglio 2011

ULTERIORI MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 2003, N. 13:
“RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE” E
DELLA LEGGE REGIONALE 17 LUGLIO 1996, N. 26:
“RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE”

Testo proposto	Testo approvato dalla Commissione
Art. 1 <i>(Modifica dell'articolo 2 della l.r. 13/2003)</i> 1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale), sono soppresse le parole: “, in zone”. 2. All'alinea del comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 13/2003 la parola: “zona” è sostituita dalle parole: “area vasta”. 3. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 13/2003 la parola: “zonale” è sostituita dalle parole: “nel relativo territorio”. Art. 2 <i>(Modifica dell'articolo 3 della l.r. 13/2003)</i> 1. L'alinea della lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 28/2008 è sostituito dal seguente: “impartisce direttive vincolanti per i Direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale e per i direttori di area vasta dell'ASUR, con particolare riguardo”. 2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 28/2008 è sostituita dalla seguente: “d) adotta i criteri per la delimitazione dei distretti;”. 3. Alla lettera p) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 28/2008 dopo le parole: “servizio sanitario regionale” sono inserite le parole: “e, su proposta del direttore generale dell'ASUR, i direttori di area vasta”. 4. Dopo la lettera p) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 28/2008 è inserita la seguente: “p bis) verifica i risultati conseguiti dai direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale. Per tale verifica si avvale del supporto del Comitato di controllo interno e di valutazione di cui alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), integrato con il direttore del dipartimento per la salute e per i servizi sociali;”.	
Art. 3 <i>(Modifica dell'articolo 4 della l.r. 13/2003)</i> 1. All'alinea del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 13/2003 la parola: “coordinatori” è sostituita dalla parola: “direttori”. 2. Il comma 7 dell'articolo 4 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente: “7. Il compenso del Direttore generale dell'ASUR è stabilito dalla Giunta regionale, entro i limiti previsti dalla normativa statale. Il compenso dei direttori generali delle Aziende ospedaliere e dei direttori di area vasta, articolato per fasce omogenee in relazione ai posti letto, alla popolazione servita e all'entità del budget assegnato, è stabilito dalla Giunta regionale in misura inferiore al compenso stabilito dalla Giunta regionale medesima per il	

Direttore generale dell'ASUR.”

3. Il comma 8 dell'articolo 4 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

“8. Entro il mese di marzo di ciascun anno, il Direttore generale dell'ASUR verifica i risultati conseguiti dai direttori di area vasta ai fini della conferma o meno degli stessi. Il Direttore generale dell'ASUR, qualora ricorrano le circostanze di cui all'articolo 3 bis del d.lgs. 502/1992, propone alla Giunta regionale la risoluzione del contratto con i direttori di area vasta.”

Art. 4

(Modifica dell'articolo 5 della l.r. 13/2003)

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 13/2003 la parola: “coordinatori” è sostituita dalla parola: “direttori”.

2. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 13/2003 la parola: “zone” è sostituita dalle parole: “aree vaste”.

3. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 13/2003 sono soppresse le parole: “amministrative, nonché di quelle zonali sia ospedaliere che territoriali,”.

Art. 5

(Modifica dell'articolo 6 della l.r. 13/2003)

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 13/2003 le parole: “sovrazonali coincidenti con più zone territoriali, dipartimenti zonali” sono sostituite dalle parole: “di area vasta”.

2. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

“3. I dipartimenti di prevenzione, i dipartimenti ospedalieri e i dipartimenti di salute mentale hanno di norma competenza di area vasta. I dipartimenti che aggregano funzioni territoriali hanno di norma competenza distrettuale.”

3. Al comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 13/2003 la parola: “zonale” è sostituita dalle parole: “di area vasta”.

Art. 6

(Modifica dell'articolo 7 della l.r. 13/2003)

1. Alla rubrica e al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 13/2003 la parola: “zona” è sostituita dalle parole: “area vasta”.

Art. 7

(Modifica dell'articolo 8 della l.r. 13/2003)

1. Il comma 4 bis dell'articolo 8 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

“4 bis. I dipartimenti di area vasta sono costituiti da almeno un dirigente infermieristico per ogni area vasta e da almeno un dirigente per area tecnica, della riabilitazione e della prevenzione nel complesso dell'ASUR. In ciascuna area vasta le

aree non coperte dal dirigente sono rappresentate da posizioni organizzative.”

Art. 8

(Modifica della rubrica del Capo II bis)

1. Alla rubrica del Capo II bis della l.r. 13/2003 sono soppresse le parole: “e di area vasta”.

Art. 9

(Modifica dell'articolo 8 bis della l.r. 13/2003)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 8 bis della l.r. 13/2003 sono soppresse le parole: “, dei budget di zona e per l'assegnazione del personale alle zone”.

2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 8 bis della l.r. 13/2003 è inserita la seguente:

“c bis) individua, su proposta del direttore di area vasta interessato, i distretti all'interno delle aree vaste in base ai criteri definiti dalla Giunta regionale;”.

3. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 8 bis della l.r. 13/2003 è sostituita dalla seguente:

“d) propone alla Giunta regionale la nomina dei direttori di area vasta e, qualora ricorrano le circostanze di cui all'articolo 3 bis del d.lgs. 502/1992, la risoluzione del relativo contratto.”

4. Al comma 3 dell'articolo 8 bis della l.r. 13/2003 sono soppresse le parole: “, nonché le direttive per l'assegnazione del personale alle zone”.

Art. 10

(Modifica della rubrica del Capo III)

1. Alla rubrica del Capo III della l.r. 13/2003 le parole: “zonale e distrettuale” sono sostituite dalle parole: “di area vasta e distrettuale dell'ASUR e presidi”.

Art. 11

(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 13/2003)

1. L'articolo 9 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 9 (Aree vaste territoriali)

1. Le aree vaste territoriali sono articolazioni dell'ASUR, i cui ambiti territoriali sono definiti nell'allegato A, aventi il compito di assicurare alla popolazione residente le prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e l'equo accesso ai servizi e alle funzioni di tipo sanitario, sociale e di elevata integrazione sanitaria, organizzate nel territorio. Esse provvedono, in particolare:

- a) alla definizione degli obiettivi di salute secondo gli indirizzi delineati dalla pianificazione aziendale e al loro perseguimento attraverso i piani di area vasta;
- b) alla gestione delle risorse umane e strumentali dei servizi sanitari di area vasta;
- c) all'integrazione dei servizi sanitari con i servizi

sociali;

- d) al coordinamento dei servizi sanitari di area vasta relativi ai differenti livelli assistenziali (ospedale, distretto, prevenzione);
- e) alla rilevazione, all'orientamento e alla valutazione della domanda socio-sanitaria, alla verifica del grado di soddisfacimento della stessa, nonché alla valutazione complessiva dei consumi;
- f) alla corretta utilizzazione delle risorse assegnate;
- g) alla gestione dei rapporti di informazione e collaborazione con la Conferenza di area vasta di cui all'articolo 20 bis;
- h) alla negoziazione con le organizzazioni sindacali, sulla base degli indirizzi aziendali.

2. L'area vasta è considerata unità amministrativa autonoma ai fini della contrattazione collettiva. La contrattazione è effettuata dalla delegazione trattante di area vasta.

3. I contratti decentrati integrativi sottoscritti a livello di area vasta sono definitivi.

4. Sono esercitate a livello di area vasta:

- a) le funzioni concernenti l'assistenza sanitaria individuate nell'atto aziendale;
- b) le funzioni concernenti l'amministrazione del personale, comprese le procedure di reclutamento e la valutazione della dirigenza, il supporto al controllo di gestione, il rischio clinico;
- c) le funzioni concernenti l'acquisizione di beni e servizi, l'esecuzione di opere e lavori, nonché la gestione dei magazzini e della logistica, delegate dal Direttore generale e le funzioni concernenti la gestione del patrimonio immobiliare con riferimento agli atti di disposizione diversi da quelli concernenti l'alienazione, la permuta e la costituzione di diritti reali.

5. Le funzioni di area vasta sono esercitate in stretto raccordo con l'attività degli altri enti del servizio sanitario regionale.

6. La Giunta regionale definisce gli ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 328/2000 in modo da assicurarne la coincidenza con gli ambiti dei distretti.

7. La Giunta regionale, per assicurare una maggiore integrazione socio-sanitaria, può individuare più ambiti territoriali sociali all'interno di ciascun distretto, a condizione che il costo complessivo degli apparati amministrativi non sia incrementato rispetto a quello sostenuto in caso di coincidenza tra ambito sociale e distretto."

Art. 12

(Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 13/2003)

1. L'articolo 10 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 10

(Direttore di area vasta)

1. Il direttore di area vasta è responsabile della gestione complessiva del relativo ambito territoriale e in particolare:

- a) della programmazione, in coerenza con la

pianificazione aziendale, attraverso la definizione degli obiettivi di salute e l'elaborazione del piano di area vasta;

- b) del coordinamento tra le attività ospedaliere, i servizi distrettuali e le attività di prevenzione;
- c) dell'integrazione tra i servizi sanitari di area vasta e i servizi socio-assistenziali;
- d) dei rapporti di informazione e collaborazione con la Conferenza di area vasta di cui all'articolo 20 bis;
- e) dell'accesso ai servizi locali e aziendali attraverso un sistema integrato e finalizzato al controllo e al rispetto dei tempi d'attesa definiti a livello aziendale;
- f) della gestione del budget di area vasta e della relativa negoziazione con i responsabili delle articolazioni organizzative dell'area vasta in termini di obiettivi, di attività e di risorse;
- g) della valutazione epidemiologica della domanda e del suo grado di soddisfazione attraverso l'offerta di servizi;
- h) dell'istituzione di un sistema organizzato per il governo clinico anche attraverso la piena utilizzazione del collegio di direzione di area vasta;
- i) della nomina dei direttori di dipartimento di area vasta, sovradistrettuale e distrettuale.

2. Il direttore di area vasta:

- a) propone al Direttore generale l'individuazione dei distretti all'interno dell'area vasta di competenza, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale;
- b) approva il piano di area vasta, in conformità con le direttive del Direttore generale dell'ASUR;
- c) rappresenta l'ASUR ai fini della contrattazione decentrata integrativa;
- d) è responsabile della contrattazione, dell'organizzazione e della gestione del personale;
- e) nomina e presiede la delegazione di parte pubblica;
- f) gestisce le relazioni sindacali.

3. Il direttore di area vasta è nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 6, che non versino in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 3 del d.lgs. 502/1992. Ai pubblici dipendenti si applica il disposto dell'articolo 15 septies, comma 4, del d.lgs. 502/1992.

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il direttore di area vasta è coadiuvato dal collegio di direzione di area vasta, nonché dai coordinatori degli ambiti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 328/2000."

Art. 13

(Modifica dell'articolo 12 della l.r. 13/2003)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 13/2003 le parole: "zonale e sovrazonale" sono sostituite dalle parole: "di area vasta".

2. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 12

della l.r. 13/2003 la parola: “zona” è sostituita dalle parole: “area vasta”.

3. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 13/2003 è abrogato.

Art. 14

(Modifica dell'articolo 13 della l.r. 13/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 13/2003 le parole: “zona territoriale” sono sostituite dalle parole: “area vasta” e sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, con particolare riferimento alle attività e ai servizi di assistenza domiciliare, consultoriali e rivolti ad anziani e soggetti diversamente abili.”

2. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 13/2003 la parola: “zonale” è sostituita dalle parole: “di area vasta”.

Art. 15

(Modifica dell'articolo 14 della l.r. 13/2003)

1. All'alinea e alle lettere a), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 13/2003 la parola: “zona” è sostituita dalle parole: “area vasta”.

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 13/2003 la parola: “zonale” è sostituita dalle parole: “di area vasta”.

3. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 13/2003 la parola: “zona” è sostituita dalle parole: “area vasta”.

Art. 16

(Modifica dell'articolo 15 della l.r. 13/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 13/2003 le parole: “della zona” sono sostituite dalle parole: “dell'area vasta” e la parola: “zona” è sostituita dalle parole: “area vasta”.

Art. 17

(Modifica dell'articolo 16 della l.r. 13/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 13/2003 la parola: “zona” è sostituita dalle parole: “area vasta”.

Art. 18

(Modifica dell'articolo 19 della l.r. 13/2003)

1. Al comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 13/2003 la parola: “Collegio” è sostituita dalla parola: “direttore”.

Art. 19

(Modifica dell'articolo 20 della l.r. 13/2003)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 13/2003 le parole: “Conferenze dei Sindaci delle zone territoriali” sono sostituite dalle parole: “Conferenze di area vasta”.

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 13/2003 le parole: “delle zone” sono sostituite dalle parole: “dell'ASUR”.

3. Il comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 13/2003 è abrogato.

Art. 20

(Modifica dell'articolo 20 bis della l.r. 13/2003)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 bis della l.r. 13/2003 è sostituita dalla seguente:

“b) dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali.”

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 bis della l.r. 13/2003 è inserito il seguente:

“1 bis. Alle riunioni della Conferenza possono essere invitati, senza diritto di voto, i rappresentanti dell'associazionismo.”

3. Al comma 3 dell'articolo 20 bis della l.r. 13/2003 sono soppresse le parole: “La Conferenza è costituita secondo criteri e modalità determinate dalla Giunta regionale.”

Art. 21

(Modifica dell'articolo 22 della l.r. 13/2003)

1. Al comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 13/2003 le parole: “Conferenza dei Sindaci di cui all'articolo 21” sono sostituite dalle parole: “Conferenza di cui all'articolo 20 bis”.

Art. 22

(Modifica dell'articolo 23 della l.r. 13/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 13/2003 sono soppresse le parole: “, 21”.

Art. 23

(Modifica dell'articolo 24 della l.r. 13/2003)

1. All'alinea del comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 13/2003 la parola: “zona” è sostituita dalle parole: “area vasta”.

Art. 24

(Modifica dell'articolo 26 della l.r. 13/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 13/2003 la parola: “zone” è sostituita dalle parole: “aree vaste” e la parola: “sovrazonale” è sostituita dalle parole: “per più aree vaste”.

2. Al comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 13/2003 la parola: “zona” è sostituita dalle parole: “area vasta”.

Art. 25

(Modifica dell'articolo 27 della l.r. 13/2003)

1. Il comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

“1. L'istituto della mobilità è disciplinato dalle leggi e dai CCNL vigenti, avendo a riferimento, quale ente di appartenenza del dipendente, l'area vasta.”

Art. 26

(Sostituzione dell'Allegato alla l.r. 13/2003)

1. L'Allegato alla l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

“Allegato A

Aree vaste (articolo 9)

AREA VASTA TERRITORIALE N. 1

Comuni:

Acqualagna

Apecchio

Auditore

Barchi

Belforte all'Isauro

Borgo Pace

Cagli

Cantiano

Carpegna

Cartoceto

Colbordolo

Fano

Fermignano

Fossombrone

Fratte Rosa

Frontino

Frontone

Gabicce Mare

Gradara

Isola del Piano

Lunano

Macerata Feltria

Mercatello sul Metauro

Mercatino Conca

Mombaroccio

Mondavio

Mondolfo

Monte Cerignone

Monte Porzio

Montecalvo in Foglia

Monteciccardo

Montecopiolo

Montefelcino

Montegrimano Terme

Montelabbate

Montemaggiore al Metauro

Orciano di Pesaro

Peglio

Pergola

Pesaro

Petriano

Piagge

Piandimeleto

Pietrarubbia

Piobbico

Saltara

San Costanzo

San Giorgio di Pesaro

San Lorenzo in Campo

Sant'Angelo in Lizzola

Sant'Angelo in Vado

Sant'Ippolito

Sassocorvaro
Sassofeltrio
Serra Sant'Abbondio
Serrungarina
Tavoleto
Tavullia
Urbania
Urbino

AREA VASTA TERRITORIALE N. 2

Comuni:
Agugliano
Ancona
Airolo
Arcevia
Barbara
Belvedere Ostrense
Camerano
Camerata Picena
Castellbellino
Castelcolonna
Castelfidardo
Castelleone di Suasa
Castelplanio
Cerreto d'Esi
Chiaravalle
Cingoli
Corinaldo
Cupramontana
Fabriano
Falconara Marittima
Filottrano
Genga
Jesi
Loreto
Maiolati Spontini
Mergo
Monsano
Monte San Vito
Montecarotto
Montemarciano
Monterado
Monteroberto
Morro d'Alba
Numana
Offagna
Osimo
Ostra
Ostra Vetere
Poggio San Marcello
Poggio San Vicino
Polverigi
Ripe
Rosora
San Marcello
San Paolo di Jesi
Santa Maria Nuova
Sassoferrato
Senigallia
Serra de' Conti
Serra San Quirico

Sirolo
Staffolo

AREA VASTA TERRITORIALE N. 3

Comuni:

Acquacanina
Appignano
Belforte del Chienti
Bolognola
Caldarola
Camerino
Camporotondo di Fiastrone
Castelraimondo
Castelsantangelo sul Nera
Cessapalombo
Civitanova Marche
Colmurano
Corridonia
Esanatoglia
Fiastra
Fiordimonte
Fiuminata
Gagliole
Gualdo
Loro Piceno
Macerata
Matelica
Mogliano
Monte San Giusto
Monte San Martino
Montecassiano
Montecavallo
Montecosaro
Montefano
Montelupone
Morrovalle
Muccia
Penna San Giovanni
Petriolo
Pieve Torina
Pievebovigliana
Pioraco
Pollenza
Porto Recanati
Potenza Picena
Recanati
Ripe San Ginesio
San Ginesio
San Severino Marche
Sant'Angelo in Pontano
Sarnano
Sefro
Serrapetrona
Serravalle di Chienti
Tolentino
Treia
Urbisaglia
Ussita
Visso

AREA VASTA TERRITORIALE N. 4

Comuni:

Altidona

Belmonte Piceno

Campofilone

Falerone

Fermo

Francavilla d'Ete

Grottazzolina

Lapedona

Magliano di Tenna

Massa Fermana

Monsampietro Morico

Montappone

Monte Rinaldo

Monte San Pietrangeli

Monte Urano

Monte Vidon Combatte

Monte Vidon Corrado

Montegiberto

Montegiorgio

Montegranaro

Monteleone di Fermo

Monterubbiano

Montottone

Moresco

Ortezzano

Pedaso

Petritoli

Ponzano di Fermo

Porto San Giorgio

Porto Sant'Elpidio

Rapagnano

Sant'Elpidio a Mare

Servigliano

Torre San Patrizio

AREA VASTA TERRITORIALE N. 5

Comuni:

Acquasanta Terme

Acquaviva Picena

Amandola

Appignano del Tronto

Arquata del Tronto

Ascoli Piceno

Carassai

Castel di Lama

Castignano

Castorano

Colli del Tronto

Comunanza

Cossignano

Cupra Marittima

Folignano

Force

Grottammare

Maltignano

Massignano

Monsampolo del Tronto

Montalto delle Marche

Montedinove

Montefalcone Appennino
Montefiore dell'Aso
Montefortino
Montegallo
Montelparo
Montemonaco
Monteprandone
Offida
Palmiano
Ripatransone
Roccafluvione
Rotella
San Benedetto del Tronto
Santa Vittoria in Matenano
Smerillo
Spinetoli
Venarotta”.

Art. 27

(Norme transitorie e finali)

1. Il direttore generale dell'ASUR, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propone alla Giunta regionale la nomina dei direttori delle aree vaste. La Giunta regionale nomina i direttori medesimi entro i successivi trenta giorni.

2. La Giunta regionale adotta i criteri per l'individuazione dei distretti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), della l.r. 13/2003, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

3. Il direttore generale dell'ASUR, su proposta del direttore di area vasta interessato, individua i distretti entro trenta giorni dall'adozione dei criteri da parte della Giunta regionale. Il direttore di area vasta nomina i direttori di distretto nei successivi trenta giorni.

4. Fino alla nomina dei direttori di distretto di cui al comma 3 resta ferma l'articolazione distrettuale dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Contestualmente alle nomine di cui ai commi 1 e 3 decadono rispettivamente i direttori di zona e i direttori di distretto in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data i direttori medesimi continuano a operare in base alle norme previgenti.

Art. 28

(Modifica della l.r. 26/1996 e abrogazioni)

1. Al comma 8 dell'articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale), dopo la parola: “trasferito” sono inserite le parole: “o distaccato”.

2. Sono abrogati l'articolo 8 ter e l'articolo 21 della l.r. 13/2003.

--	--